

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Novara ha dichiarato estinto, nei confronti di [REDACTED], il reato al medesimo ascritto [art. 186 co. 2 lett. c) C.d.S., commesso il 22/08/2013], per esito favorevole della messa alla prova ex art. 168 ter cod. pen., disponendo la sospensione della patente di guida per anni due.

2. L'imputato ha proposto ricorso personalmente, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto la nullità della sentenza per violazione di legge e/o esercizio di una potestà riservata ad organi amministrativi, con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, atteso che l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova preclude un accertamento sulla sussistenza degli elementi della fattispecie, restando la competenza ad irrogare le sanzioni accessorie, per il caso di estinzione del reato, per causa diversa dall'incorrere dell'imputato, in capo al Prefetto.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fonduto.

2. Questa sezione ha già chiarito che il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, al sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto al sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.B., precisando che, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186 comma nono bis e col. cont. da ottavo bis C.d.S., non può trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina ivi prevista che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza di applicare la sanzione amministrativa accessoria [cfr. sez. 4 n. 40069 del 17/09/2015, Rv. 264813; n. 43055 del 17/09/2015, Rv. 264752; n. 5049 del 11/11/2010 Cc. (dep. 10/02/2011); Rv. 149518; n. 29157 del 06/07/2016, Rv. 267608].

3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza invio, limitatamente alle statuzioni relative alla sanzione amministrativa accessoria, da eliminarsi in questa sede.

4. Copia della presente sentenza va trasmessa al Prefetto di Novara per quanto di competenza.

M.Q.M.

Annulla senza invio la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuzione che elimina; dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Novara per quanto di competenza.

Dediso in Roma il 20 gennaio 2017.

Il Consigliere istruttore

*Gianni A. Cappello
20-01-2017*

Il Presidente

Claudio S. Dei